MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO A NORMA DEL D.LGS. 231/2001

APPROVATO CON VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 28 DEL 10.05.2017

Indice Sommario

PARTE GENERALE 4
1. PREMESSA E NOTE INTRODUTTIVE ALLA LETTURA DEL DOCUMENTO 4
2. NOTE E DEFINIZIONI 5
3. COLLEGAMENTO ISO 9001 6
4. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI PER REATI COMMESSI A LORO INTERESSE O VANTAGGIO 7
4.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 7
4.2 I REATI-PRESUPPOSTO 7
4.3 APPARTENENZA DELL'AUTORE DEL REATO ALL'ORGANIZZAZIONE 8
4.4 IL PRESUPPOSTO DELL'INTERESSE O DEL VANTAGGIO DELL'ENTE 9
4.5 LE SANZIONI 9
4.6 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 11
4.7 PRESUPPOSTI PER L'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ 11
4.8 FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 12
5. LE RAGIONI DI ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IDONEO A PREVENIRE IL RISCHIO-REATO 14
5.1 APPLICAZIONE DEL MODELLO 15
5.2 PROCEDURE SEGUITE NELL'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO-REATO CON SPECIFICO RIGUARDO ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI 16
5.2.1 ATTIVITÀ A POTENZIALE SENSIBILITÀ 17
5.2.2 FUNZIONI E POSIZIONI 18

PARTE SPECIALE 19
6. DELINEAZIONE DELLE FATTISPECIE NORMATIVE DI RESPONSABILITÀ CON RIFERIMENTO AI REATI-PRESUPPOSTO 19
6.1 I REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 DEL D.LGS 231/01) - REATI DI CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (ART. 25 DEL D.LGS 231/01) - REATI RIFERITI ALLA 190/2012 19
6.1.1 ATTIVITÀ SENSIBILI 20
6.1.2 PROCEDURE 21
6.2 I REATI SOCIETARI - ART. 25 TER D.LGS. 231/01 22
6.2.1 ATTIVITÀ SENSIBILI 22
6.2.2 PROCEDURE 23
6.3 GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DA REATO CONFIGURATI NELL'ART. 25 BIS D.LGS. 231/01 . 23
6.3.1 ATTIVITÀ SENSIBILI 24
6.3.2 PROCEDURE 24
6.4 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA L. N. 94/2009, ART. 2, C. 29] RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D.LGS. 231/01) - REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10) ... 24
6.4.1 ATTIVITÀ SENSIBILI 25
6.4.2 PROCEDURE 25
6.5 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO ART. 25 QUATER D.LGS. 231/01 26
6.5.1 ATTIVITÀ SENSIBILI 26
6.5.2 PROCEDURE 26
6.6 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE NELL'ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/01 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES, D.LGS. 231/01) [ARTICOLO AGGIUNTO DAL D.LGS.109/2012, ENTRATO IN VIGORE IL 9 AGOSTO 2012, CHE HA MODIFICATO IL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE – ART. 22, COMMA 12 DEL D.LGS. N. 268/1998] 26
6.6.1 ATTIVITÀ SENSIBILI 27
6.6.2 PROCEDURE 27
6.7 I REATI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO - OMICIDIO E LESIONI COLPOSI - ART. 25 SEPTIES DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001 28

6.7.1 ATTIVITÀ SENSIBILI 29
6.7.2 PROCEDURE 29
6.8 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - ART. 24 BIS DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 30
6.8.1 ATTIVITÀ SENSIBILI 30
6.8.2 PROCEDURE 30
6.9 REATI RIGUARDANTI I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO ART. 25-BIS.1., D.LGS. 231/01 - [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09] 31
6.9.1 ATTIVITÀ SENSIBILI 31
6.9.2 PROCEDURE 31
6.10 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/01 [ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE N. 99 DEL 23/07/09] 32
6.10.1 ATTIVITÀ SENSIBILI 32
6.10.2 PROCEDURE 32
6.11 DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE 33
6.11.1 ATTIVITÀ SENSIBILI 34
6.11.2 PROCEDURE 34
6.12 ALTRI REATI PRESUPPOSTO 34
7. IL CODICE DI COMPORTAMENTO 36
8. DELEGHE E PROCURE 37
9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 37
10. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 38
11. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 39
12. IL SISTEMA SANZIONATORIO 39
13. PROCEDURE E CIRCOLARI AZIENDALI 41

Parte Generale

1. Premessa e note introduttive alla lettura del documento

Il presente documento è stato predisposto come sintesi del progetto di conformità al Decreto legislativo 231 del 2001 al fine di presentare il modello di gestione e controllo nella sua interezza ed in modo unitario.

Il presente documento è uno strumento di comunicazione con tutti i soggetti interessati alle attività della nostra organizzazione (stakeholder), in particolare i dipendenti, i clienti, il management, i fornitori, i collaboratori e gli organi di controllo, al fine di conoscere procedure e prassi operative e migliorare le relazioni commerciali o sociali in essere.

Il documento è di proprietà esclusiva di Afol Monza e Brianza e non può essere riprodotto in nessuna forma, neppure in modo parziale o citando la fonte, fatti salvi gli obblighi di legge. Il documento è disponibile al pubblico senza nessuna discriminazione o limitazione.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo descritto nel presente documento è stato predisposto attraverso un progetto di compliance aziendale che ha coinvolto tutta l'organizzazione. Il vertice aziendale è stato coinvolto attraverso un percorso di informazione e sensibilizzazione iniziale che ha portato alla formale approvazione del presente documento. Le varie funzioni aziendali sono state coinvolte attraverso un processo di analisi dei rischi svolto in collaborazione con consulenti e professionisti qualificati e certificati. La direzione aziendale da tale analisi ha individuato le aree a rischio significativo e impostato un modello e dei protocolli operativi per la gestione dei possibili rischi reato.

Il presente Modello è stato inoltre ulteriormente integrato in base a quanto contenuto all'interno del "Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)" emesso dall'ANAC) a settembre 2013 che ha richiesto agli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale di dotarsi di adeguate misure organizzative e gestionali finalizzate alla prevenzione della "corruzione". Il PNA ha inoltre dato la possibilità agli enti che adottino già dei modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, di fare perno su di essi per predisporre i propri "piani di prevenzione della corruzione", estendendone però l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo.

Il Modello di organizzazione gestione e controllo di Afol Monza Brianza dunque, in quest'ottica, è stato implementato, esaminando anche le ipotesi di reato contemplate oltre che negli articoli del Decreto legislativo 231/2001 anche nella Legge 190/2012.

E' da sottolineare che per queste ultime tipologie di reato, differentemente rispetto all'impostazione di base del Modello, non sono analizzate solo le ipotesi di commissione di eventi criminosi in cui Afol possa avere un interesse o un vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa dell'azienda, ma sono state analizzate tutte le ipotesi di accadimento.

Il motivo di un'analisi così estesa è che il concetto di corruzione qui considerato ha un'accezione molto più ampia di quella disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale e comprende tutte quelle situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono addirittura più ampie della fattispecie penalistica riportata nel Titolo II, Capo I, del codice penale, e comprendono anche situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il Modello di organizzazione gestione e controllo è dunque integrato con il Piano di prevenzione della corruzione adottato da Afol. Il capitolo della parte speciale, riferito ai reati contemplati dall'articolo 24 e 25 del Decreto, è arricchito con i reati definiti dalla legge 190/2012.

Per ogni informazione sul "Modello" è a disposizione il Referente compliance 231 interno, che si interfaccia con l'Organismo di vigilanza nominato da Afol. Per eventuali informazioni inerenti il "Piano di prevenzione della corruzione" ci si può rivolgere al Responsabile di prevenzione della corruzione nominato in ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge 190/2012 e dal PNA.

Inoltre a far data dal triennio 2017-2019 il piano per la trasparenza e l'integrità è parte integrante **del piano di prevenzione della corruzione, come richiesto dall'Anac.**

2. Note e definizioni

- All'interno del presente documento i termini: "Afol", "l'agenzia", "l'azienda", definiscono in maniera univoca l'agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro di Monza e Brianza.
- Il presente documento si applica ad Afol (per destinatari del modello si intendono tutti i collaboratori di Afol così come richiamati dal presente documento nei vari paragrafi).

3. Collegamento ISO 9001

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è stato progettato ed implementato tenendo conto delle procedure organizzative già presenti in azienda. In particolare, come suggerito dall'UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) nella sua attività formativa, sono state integrate all'interno del modello 231 quelle parti del sistema di gestione per la qualità ISO 9001 compatibili. Infatti lo standard ISO, adottato anche a livello europeo come riferimento nelle direttive per la conformità dei prodotti e dei servizi, prevede analogie evidenti con i modelli di compliance aziendale come quelli previsti dal Decreto 231. In particolare l'approccio per processi, la finalità preventiva ed il requisito di controllo e monitoraggio dei processi per garantire a terzi l'efficacia delle prassi aziendali adottate sono elementi comuni ai due modelli.

Le parti del modello ISO 9001 applicate direttamente sono le seguenti:

1) processo formazione: per gli aspetti di pianificazione della formazione in ingresso, di analisi delle esigenze (periodica) e di verifica dell'efficacia;
2) gestione della documentazione e delle registrazioni: in particolare per l'identificazione, approvazione, distribuzione e dei documenti;
3) verifiche interne: ampliamento alla conformità al codice e al modello;
4) azioni correttive: per gli aspetti di correzione e registrazioni delle azioni intraprese (incluse l'analisi delle cause).

4. La responsabilità amministrativa delle società e degli enti per reati commessi a loro interesse o vantaggio

4.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

In attuazione della delega al Governo prevista dall'art. 11 legge 29 settembre 2000 n. 300 e in adempimento a convenzioni internazionali, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, derivante dalla commissione di determinati reati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente da determinate persone fisiche sia che siano inserite nell'organizzazione dell'ente in posizione apicale sia in posizione di soggezione alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità dal momento che esso rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente. Al contrario, non vi è alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'ente nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza, poiché in tal caso l'illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

In base al principio costituzionale per il quale la responsabilità penale è ascrivibile solo ad una persona fisica, la nuova disciplina ha introdotto una figura di responsabilità non penale (di qui si giustifica l'aggettivazione di responsabilità amministrativa discussa però in sede penale) delle società o degli enti che si avvalgono del reato come strumento per affermare la loro posizione sul mercato (interesse o vantaggio).

Si tratta di una figura di responsabilità autonoma dell'ente che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica autrice del reato e permette di colpire direttamente la società o gli enti che abbiano avuto un interesse o tratto un vantaggio dai soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'esterno, purché l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

4.2 I reati-presupposto

In base al principio di legalità espresso dall'art. 2 del citato Decreto, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sia stata espressamente prevista da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Da questo principio discende che la responsabilità non è connessa alla semplice commissione di un reato previsto come tale dall'ordinamento penale, ma solo per determinati reati (definiti presupposto) che il legislatore ha introdotto con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ma che ha successivamente ampliato con ulteriori fattispecie di responsabilità e che continuamente aggiorna e corregge sia su indicazione dell'Unione Europea sia per esigenze nazionali.

Su questa base i reati-presupposto possono essere schematizzati nelle aree che seguono, (vedere anche gli articoli 24 e seguenti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231). Questa classificazione è essenziale al fine di creare una relazione fra un approccio giuridico ed una fattiva applicazione aziendale. Questa classificazione per aree permette infatti di individuare i processi e le attività dell'organizzazione (e relativi soggetti) che possono essere coinvolti e definire quindi procedure e controlli per la gestione di tali attività. In seguito l'applicazione puntuale delle procedure potrà permettere un controllo specifico anche sulla singola fattispecie del reato. Nella sezione 4 del presente documento sono presentate le aree di gestione e controllo dove sono possibili rischi per Afol.

Altre tipologie di illecito previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 23 sono state escluse in quanto Afol, in considerazione dell'attività sociale svolta, ne ha ritenuto estremamente improbabile la commissione. Il presente Modello continuerà ad essere adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate di volta in volta nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Le aree dei reati presupposto:

- Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione/ Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
- Reati societari e di abuso dei mercati
- Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Reati contro la personalità individuale
- Reati collegati alla sicurezza sul lavoro
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati informatici
- Reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata
- Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio
- Reati in materia di violazione del diritto di autore
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati ambientali
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

4.3 Appartenenza dell'autore del reato all'organizzazione

Fermo restando che per il diritto italiano la responsabilità penale è configurabile solo con riferimento ad una persona fisica, per fondare la responsabilità da reato delle società o degli enti, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, occorre che il reato-presupposto sia commesso da una persona fisica che appartenga all'organizzazione di impresa, della società o dell'ente.

Questo presupposto è fissato dall'art. 5 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 quando prevede che l'ente è responsabile per i reati commessi da due categorie di persone fisiche:

1) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (soggetto in posizione apicale);

2) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti soggetti sottoposti).

4.4 Il presupposto dell'interesse o del vantaggio dell'ente

Altro presupposto oggettivo della responsabilità da reato delle società e degli enti è che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231).

Questo principio è rafforzato dalla previsione per la quale la società non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231).

Si aggiunga che l'art. 12, comma 1, lettera a) Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede una ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria qualora *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel **prevalente** interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo".* **Questo comporta che se l'autore del reato ha agito perseguendo tanto l'interesse proprio, quanto quello dell'ente, quest'ultimo è passibile di sanzione.**

Nel caso in cui sia prevalente l'interesse della persona fisica autrice del reato rispetto a quello dell'ente al quale appartiene, l'ordinamento prevede un'attenuazione della sanzione (pecuniaria o interdittiva) qualora l'ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione del reato.

4.5 Le sanzioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 pone a carico della società nel cui interesse o a cui vantaggio sia stato commesso un reato-presupposto da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale sanzioni che possono essere classificate nel seguente modo:

1) sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di Euro 1.549.370 (e sequestro preventivo in sede cautelare);

2) sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

3) confisca del profitto che la società ha tratto dal reato (comunque disposta, anche per equivalente);

4) pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva (sanzione stigmatizzante).

In particolare, per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie ed alle sanzioni interdittive, si osserva quanto segue.

La **sanzione pecuniaria** (art. 10 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231) è sempre applicata in caso di responsabilità dell'ente dipendente da reato e viene adeguata alle sue condizioni economiche attraverso un sistema di commisurazione per quote (per un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000) e graduata sulla base della gravità del fatto, del livello di responsabilità dell'ente e delle attività e provvedimenti adottati per eliminare le conseguenze dannose del reato commesso.

Ad ogni quota è assegnato un valore determinato in base alle condizioni economico-patrimoniali dell'ente, oscillante tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1.549 per ciascuna quota applicata.

Le **sanzioni interdittive** sono previste per ipotesi più gravi e nel caso in cui ricorra uno dei seguenti presupposti:

1) la società ha tratto dal reato un profitto di **rilevante entità** ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza quando, per tale ultima ipotesi, la commissione del reato-presupposto è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2) in caso di reiterazione degli illeciti presupposto di responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse non si applicano nei casi in cui l'art. 12 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevede la riduzione della sanzione pecuniaria.

Come disposto dall'art. 14 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nell'applicazione delle sanzioni interdittive devono essere seguiti questi criteri:

1) le sanzioni interdittive hanno per oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente;
2) il tipo e la durata della sanzione deve essere determinato in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente ed alla attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può essere limitato a determinati contratti ed a determinate amministrazioni;
4) l'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la sospensione, la revoca delle autorizzazioni, licenze e simili funzionali allo svolgimento delle attività;
5) le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente;
6) l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione delle altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Gli articoli 15 e 45 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono la possibilità di nomina di un commissario giudiziale.

Gli articoli 53 e 54 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono il potere del giudice di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca o il sequestro conservativo.

4.6 Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni

La competenza a conoscere degli illeciti degli enti amministrativi dell'ente **appartiene al giudice penale** competente per i reati dai quali gli stessi dipendono (art. 36 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231).

Il Pubblico Ministero, rilevato un reato-presupposto di responsabilità delle società e degli enti, verifica l'appartenenza della persona fisica imputata all'organizzazione di una determinata società o ente e quindi acquisita la notizia dell'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, annota immediatamente nel registro di cui all'art. 335 del c.p.p. gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alla generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

Per l'azione di responsabilità amministrativa dell'ente, il Pubblico Ministero deve dimostrare l'esistenza degli elementi oggettivi della responsabilità e precisamente:

1) che è stato commesso uno dei reati-presupposto;
2) che il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
3) l'autore del reato svolge formalmente o di fatto una funzione nell'ente ed è in posizione apicale o di sottoposto anche se è rimasto ignoto.

A questo punto occorre distinguere se l'autore del reato:

a) è in posizione apicale;
b) è in posizione di sottoposto.

Nel primo caso la colpa di organizzazione è presunta e l'ente deve dare prova dell'esistenza a suo favore di una causa di esonero da responsabilità secondo quanto previsto dall'art. 6 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Nel secondo caso il Pubblico Ministero, per accampare la responsabilità dell'ente, deve fornire la prova che la commissione del reato è dovuta all'osservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza mentre l'ente ha l'onere della prova dei fatti impeditivi della responsabilità.

4.7 Presupposti per l'esonero della responsabilità

L'art. 6, comma 1, Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dispone che l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha **adottato ed efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto, *modelli* di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato **ad un organismo interno dotato di autonomi** poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

L'*esonero* dalla responsabilità dell'ente viene sottoposto al giudizio di idoneità del modello che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Il **modello di organizzazione e di gestione**, utile per l'esonero da responsabilità dell'ente, deve rispondere a specifiche caratteristiche che possono essere così classificate:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (**analisi del rischio e attività sensibili**);
b) predisporre specifici protocolli (**procedure**) attività diretti a regolare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati (**controlli base da inserire nelle procedure e nei Regolamenti e rendicontazione**);
d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo (**regolamento Organismo di Vigilanza**);
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo (**sistema sanzionatorio**).

Sono stati riportati in parentesi ed in grassetto i documenti predisposti da Afol applicativi dei "modelli" sopra richiesti. (Vedere anche elenco della documentazione essenziale presente nella parte finale del presente documento).

Le caratteristiche indicate dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 23 per la costruzione del Modello di organizzazione e gestione si riferiscono ad un sistema aziendale di gestione dei rischi detto "*risk management*".

4.8 Funzione del modello di organizzazione e gestione

Il **modello di organizzazione e gestione**, introdotto dal legislatore italiano sulla scorta di esperienze maturate nell'ambito di ordinamenti stranieri, principalmente di stampo anglosassone e quindi di *common law* (conosciuti anche come *compliance programme*), costituisce un complesso organico di principi, di disposizioni e di schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione del rischio della commissione (anche tentata) di un reato-presupposto ai sensi dei Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro regolamentazione in procedure accompagnate da un efficiente sistema di controlli interni deve avere le seguenti precipue finalità:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Afol consapevoli dei rischi di poter incorrere, nel caso di violazione dei dettati del modello, in illeciti passibili di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società;
- affermare che ogni condotta illecita è fermamente condannata da Afol in quanto, anche nei casi in cui la società potesse in ipotesi trarne vantaggio, è comunque contraria non solo alle disposizioni di legge, ma anche ai quei principi di correttezza e trasparenza che Afol intende rispettare nell'esercizio della propria attività;
- fornire all'ente lo strumento per prevenire o contrastare la commissione di reati ed in tal modo evitare i rischi della conseguente responsabilità amministrativa dell'ente;
- assicurare ad Afol l'efficacia dell'azione, tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell'interesse delle policy regionali.

Tra le finalità del modello vi è anche quella di rendere consapevoli i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti ed i partner, che operano per conto o nell'interesse della società, dell'importanza che riveste il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei protocolli (procedure) nello svolgimento delle attività dell'ente.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo elaborato da Afol è inoltre conforme alle indicazioni fornite dalle "Linee Guida Regionali per la definizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo degli enti accreditati che erogano servizi nell'ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro".

5. Le ragioni di adozione del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il rischio-reato

L'Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro di Monza e Brianza è stata ufficialmente costituita e insediata con delibera del Consiglio Provinciale di Milano atti n. 175721\2.10\2008\10, avente ad oggetto: *costituzione dell'Azienda Speciale "Agenzia per la formazione, l'orientamento e il lavoro di Monza e Brianza" e approvazione dello statuto*.

Essa si inserisce in un progetto strategico più organico avviato e realizzato dalla Provincia di Milano che trova fondamento formale e decisionale nelle deliberazioni del Consiglio Provinciale del 04/03/05 e del 04/05/06 sulla base delle quali è stato avviato sia il processo di razionalizzazione delle politiche provinciali di Formazione - Orientamento - Lavoro, sia l'architettura dei soggetti preposti all'erogazione dei servizi.

La costituzione delle Afol provinciali quindi ha preso avvio anche per le seguenti ragioni:

- efficientamento dei processi produttivi;
- chiarezza nella separazione delle funzioni di programmazione, erogazione e controllo;
- obbligo istituzionale di delineare nuovi soggetti coerenti con le disposizioni sovraordinate via via susseguitesi nel lungo processo di riordino e di delega dei servizi al lavoro e alla formazione.

Le architravi portanti di tale processo sono riassumibili nei seguenti punti:

- l'avvio di un sistema territoriale integrato di programmazione e gestione di servizi ai cittadini e alle imprese;
- la costituzione di strutture funzionali giuridicamente autonome individuate nelle forme delle Aziende Speciali, così come previsto dal testo Unico per gli enti locali, forme giuridiche che hanno la natura di enti strumentali, godono di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale ed organizzativa.

La sede legale di Afol Monza e Brianza è sita in Via Grigna, 13, 1 a Monza, ed eroga servizi in modo omogeneo sul territorio di Monza e Brianza.

In particolare annovera:

- I centri di formazione professionale "G. Terragni" di Meda, "S. Pertini" di Seregno, "G. Marconi" di Concorezzo e un centro di attività formativa e di orientamento a Cesano Maderno – c/o Palazzo Arese Borromeo,
- i centri per l'impiego di Cesano Maderno, Monza, Seregno e Vimercate.
- La sede accreditata ai servizi al lavoro di Concorezzo
- "Punto Lavoro" sede accreditata ai servizi al lavoro – Palazzo Borromeo Cesano Maderno (gestito in convenzione con il Comune di Cesano Maderno)

Al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nell'esercizio delle proprie attività, Afol ha adottato un modello di organizzazione gestione e controllo adeguato ed in linea con le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Nella redazione di questo modello è stata eseguita un'accurata analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte, all'interno delle quali potrebbero essere commessi reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del modello sono adottate con provvedimento dell'amministratore unico o dei soggetti da questo delegati.

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per Afol, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e, in particolare, a coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo dell'agenzia.

Come previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, è l'Organismo di Vigilanza a controllare la concreta osservanza delle prescrizioni contenute nel modello adottato. Le regole operative e di funzionamento di tale organo sono disciplinate da apposito regolamento.

Comportamenti non conformi al modello o ai documenti collegati sono sanzionati secondo quanto previsto dalle regole sanzionatorie di Afol. Tali regole sono coerenti con le disposizioni legislative vigenti ed in particolare con i contratti collettivi di lavoro e le prassi di accertamento delle violazioni.

5.1 Applicazione del modello

Ogni azione ed operazione di Afol deve essere adeguatamente registrata e documentata affinché sia sempre possibile, in ogni momento, la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, nonché il controllo delle caratteristiche e delle ragioni dell'operazione e l'individuazione del soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Per la gestione delle attività aziendali è necessaria la partecipazione di più di un soggetto alla medesima attività, cosicché nessuna operazione sia posta in essere in autonomia assoluta da un solo soggetto.

In tutti i contratti stipulati da Afol sono riportate clausole che vincolano al rispetto del Codice di comportamento, nonché delle regole e delle procedure stabilite nel modello; la violazione delle clausole richiamate è causa di risoluzione del contratto ed eventualmente di risarcimento del danno ove ne ricorrano gli estremi.

Nei rapporti contrattuali con i terzi, Afol ha cura di controllare la serietà e le credenziali del contraente, disponendo che tutti i pagamenti tra le parti avvengano per tramite di bonifico o strumento equivalente.

L'assunzione delle decisioni dell'ente che abbiano rilevanza esterna si svolge in assoluta trasparenza.

Sono predisposte misure di sicurezza ed igiene sul lavoro rispondenti agli standard indicati dalla normativa vigente in materia, volte alla salvaguardia dei lavoratori e per le quali i responsabili dell'azienda fanno riferimento ai soli criteri della qualità e dell'efficienza, tenendo conto delle innovazioni tecniche e scientifiche intervenute.

È definito un programma di formazione ed aggiornamento dei dirigenti e dei dipendenti ai principi del codice di comportamento e delle procedure definite in accordo con il presente documento.

È previsto un sistema disciplinare e sanzionatorio, nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti, per il caso di violazione dei principi contenuti nel codice e nelle procedure previste.

In sede di assunzione di cittadini extracomunitari è fatto obbligo verificare l'esistenza e la validità dei documenti richiesti dalle disposizioni legislative vigenti, seppur ad oggi i bandi e i concorsi indetti da Afol fossero rivolti a cittadini italiani o dell'Unione Europea.

Coloro che svolgono funzioni di controllo devono riferire all'Organismo di Vigilanza delle irregolarità riscontrate nel rispetto del codice e delle procedure previste.

Le suddette regole di condotta sono applicate attraverso la definizione di un Codice di comportamento dettagliato, delle procedure e dei regolamenti (per esempio per l'Organismo di vigilanza o per gli aspetti sanzionatori).

5.2 Procedure seguite nell'identificazione del rischio-reato con specifico riguardo alle attività sensibili

Essenziale per garantire l'esonero dell'agenzia dalle responsabilità da reato è che il modello di organizzazione, gestione e controllo sia stato assunto secondo una procedura idonea a rilevare le occasioni del rischio-reato con specifico riferimento alle attività sensibili, tenuto conto delle concrete condizioni operative e di mercato di Afol; questo è stato fatto attraverso una **valutazione formale e documentata dei rischi** reato che viene aggiornata almeno con frequenza annuale ed i cui risultati sono sottoposti alla direzione.

Procedendo secondo questi criteri, è stato elaborato il modello di organizzazione, gestione e controllo (sintetizzato in questo documento) articolato in più parti in relazione alle singole attività ed ai differenti interlocutori; sono stati quindi predisposte procedure ed istruzioni di comportamento per permettere una reale integrazione alle attività aziendali ed il coordinamento con gli altri sistemi presenti (per esempio amministrazione, qualità, accreditamento, sicurezza).

Le **procedure** e i **regolamenti** rappresentano quelle regole che il modello impone nello svolgimento di un'attività sensibile o a rischio e costituiscono l'aspetto più rilevante e qualificante del modello.

Le attività sensibili (in relazione al rischio-reato) rappresentano i settori di attività ed i processi di business di Afol che potrebbero potenzialmente essere coinvolti nella commissione dei reati indicati nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e le norme collegate. Di seguito sono elencate le aree aziendali potenzialmente sensibili e le posizioni organizzative a livello macro.

5.2.1 Attività a potenziale sensibilità

Le *aree di attività a potenziale rischio* di sensibilità per l'applicazione del Decreto legislativo 231 del 2001 vengono identificate in:

- gestione delle mansioni e delle responsabilità per l'identificazione dei poteri di autorizzazione agli acquisiti e alle vendite
- gestione della richiesta di finanziamenti e corretto utilizzo degli stessi (con particolare focus sui progetti finanziati dalla Regione Lombardia)
- gestione dei rapporti con esponenti della PA per attività di accreditamento/ autorizzazioni / vigilanza (ASL, ARPA, Provincia, etc.)
- gestione degli omaggi
- attività contabile
- gestione dei beni aziendali
- ciclo attivo e ciclo passivo
- gestione di flussi di denaro contante/utilizzo marche da bollo
- gestione gare d'appalto/appaltatori
- accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per la comunicazione di dati fiscali e/o previdenziali dell'azienda
- accesso ai sistemi telematici o informatici della PA per la trasmissione di dati o informazioni per richiesta finanziamenti e altre attività
- gestione dei dati sensibili
- gestione dei beni e dotazioni informatiche (regole di accesso con id e password e accessi al sistema)
- gestione e coordinamento delle attività legate alle informazioni societarie (situazioni trimestrali, bilancio civilistico e consolidato, nota integrativa, relazione sulla gestione)
- gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi
- assunzione del personale
- rapporti con le parti terze (fornitori, clienti e partner)
- gestione dei contratti di acquisto e/o di vendita
- sponsorizzazioni
- pagamento di prestazioni effettuate da parti terze
- gestione dei rischi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (81/2008)
- presentazione caratteristiche piano formativo e attività formativa e servizi CPI
- gestione del rispetto del Copyright per documenti prodotti durante le lezioni
- gestione dei rifiuti derivanti dalle attività lavorative e di laboratorio (stoccaggio, trasporto e smaltimento)

5.2.2 Funzioni e posizioni

- Amministratore Unico
- Direttore Generale
- Direzione Area Formazione
- Direzione Area Lavoro
- Direzione Amministrativa e Risorse Umane)
- Direzione ICT,Sistemi informativi, qualità, comunicazione, trasparenza, privacy, anticorruzione
- Responsabile controllo di gestione
- Responsabili CFP
- Responsabile corso di restauro
- Responsabile servizio disabili
- Responsabile centri per l'impiego
- Referente centri per l'impiego
- Responsabile servizio prevenzione protezione (RSPP), area tecnica e acquisti
- Referente segreteria didattica
- Personale amministrativo
- Operatore ai servizi per il lavoro
- Specialista servizi al lavoro
- Coordinatori
- Tutor formativo (tuf)
- Docenti (doc)
- Ausiliari

Parte Speciale

6. Delineazione delle fattispecie normative di responsabilità con riferimento ai reati-presupposto

Le parti che seguono sono una sintesi dei principali reati presupposto classificati per **aree** come previsto ed esplicitato all'inizio del presente documento. Tali reati sono collegati in modo diretto alle attività svolte ed alle funzioni aziendali coinvolte.

Inoltre sono riportate in modo dettagliato le azioni previste dal modello come comportamenti preventivi e di controllo sulle suddette attività.

Una sintesi dei reati è presente anche nella valutazione dei rischi che prevede anche un maggiore dettaglio sui seguenti aspetti: elenco attività potenzialmente sensibili, linee guida metodologiche per l'analisi rischi.

6.1 I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D.lgs 231/01) - Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D.lgs 231/01) - Reati riferiti alla 190/2012

L'art. 24 del D.lgs. 231/2001 fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere costituiti da fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee:

Malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 bis c.p.), Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 ter c.p.), Truffa (art. 640 c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), Frode informatica (art. 640 ter c.p.).

L'art. 25 del D.lgs. 231/2001 contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione:

Concussione (art. 317 c.p.), Corruzione per atto d'ufficio (art. 318 c.p.), Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), Circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.p.), Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]; Pene per il corruttore (art. 321 c.p)., Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

I reati che non comportano responsabilità amministrativa, ma che sono esaminatati in questa sezione del Modello in ottemperanza a quanto richiesto dal PNA (Piano Nazionale anticorruzione), sono:

Peculato (Art. 314. c.p.), Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316. c.p.), Abuso di ufficio (Art. 323. c.p.), Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (Art. 325. c.p.), Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326. c.p.), Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (Art. 328. c.p.), Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (Art. 331. c.p.), Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (Art. 334. c.p.),Violazione colposa di doveri inerenti alla

custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (Art. 335. c.p.)

6.1.1 Attività sensibili

Con riferimento alla tipologia dei reati in esame, i settori aziendali maggiormente interessati sono quelli che si occupano in via diretta dei rapporti con la pubblica amministrazione ai fini della richiesta di concessioni, autorizzazioni, licenze, erogazioni pubbliche, finanziamenti agevolati, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, partecipazione a gare di appalto.

Nello specifico, nella realtà di Afol vi è una forte interazione con tutti gli enti locali/territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti e al controllo della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Vi è poi la possibilità di entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione qualora vengano negoziati dei contratti/convenzioni con altri enti pubblici per partecipazioni a progetti e attività in comune.

La richiesta e l'utilizzo di contributi o finanziamenti da parte dello Stato, delle Regioni o dell'Unione Europea è da considerarsi una categoria di reati assai rilevante ai fini del presente documento.

Ci sono poi attività che possono essere definite sensibili poiché sono considerate a supporto ossia attività "preparatorie", indispensabili per la commissione ad esempio del reato di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovrafatturazione.

Ne deriva che una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e/o operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extracontabili.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura" (ad es. gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'Azienda, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

Le attività di supporto, pertanto, sono così individuate:

- gestione degli omaggi
- attività contabile (es. gestione del processo di rendicontazione nei confronti della Pubblica Amministrazione delle attività formative erogate)
- gestione delle note spese (regole per i limiti di spesa e tipologie di controllo)
- gestione dei beni aziendali (computer, cellulari, etc.)

Tutte le funzioni aziendali sono chiamate ad intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione a differenti livelli.

Data la particolare natura di Afol come Azienda Speciale e in riferimento alle attività svolte, è ipotizzabile anche il reato di concussione e di induzione indebita a dare o promettere utilità.

In riferimento ai reati introdotti dalla Legge 190/2012 si ritengono rilevanti per Afol i reati di peculato e di abuso d'ufficio che si possono configurare all'interno dei processi che gestiscono la cassa aziendale sia economale che bancaria. Anche la gestione dei beni aziendali è da considerarsi sensibile.

L'abuso d'ufficio è inoltre ipotizzabile nella gestione delle pratiche di relazione con l'utenza soprattutto nei processi gestiti dai Centri per l'impiego.

Gli altri reati citati non sono da ritenersi neppure astrattamente configurabili per Afol Monza Brianza.

6.1.2 Procedure

Oltre al codice di comportamento, in cui vi è una chiara identificazione delle regole da seguire per evitare rischi di incorrere nel reato di corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità, Afol prevede per le aree a rischio 'diretto' di commissione di reati:

- una struttura organizzativa chiara con definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di accreditamento/ottenimento autorizzazioni/permessi/organizzazione e gestione attività formative (mediante emissione di ordini di servizio, sistema di deleghe/procure, profili professionali definiti)

- presenza di un sistema di gestione dei rischi (81/2008) aggiornato e sotto controllo
- specifiche procedure/istruzioni facenti parte del Sistema qualità aziendale volte a garantire la tracciabilità della documentazione, delle principali fasi del processo di organizzazione dell'attività formative finanziate dalla Pubblica Amministrazione e delle loro metodologie di rendicontazione

Per le aree "di supporto" sono presenti:

- Regolamento per l'acquisizione di lavori e forniture in economia
- Regolamento di contabilità
- Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Piano di performance
  Piano prevenzione della corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità.

- Contratti scritti con collaboratori e docenti
- Codice etico con regole per la gestione del trattamento fiscale degli omaggi e procedura da seguire per la loro gestione
- Presenza di procedure di gestione degli ordini di acquisito e del controllo del prodotto – servizio ricevuto
- Presenza di procedura di qualità per il controllo della documentazione
- Inventari periodici
- Regolamento sistemi informativi e regolamento laboratori informatici con dettaglio sull'utilizzo del sistema informatico con adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi Informativi, accessi ad internet, etc. e corretto utilizzo dei beni informatici (computer e telefoni)

- Vademecum allegato ai contratti di assunzione sull'uso corretto del pc aziendale

La gestione della cassa e' dettagliata all'interno del regolamento di contabilità in apposito capitolo "SERVIZIO DI TESORERIA o DI CASSA". Anche la gestione dei beni aziendali è descritta in uno specifico articolo (Art. 5 – Telefonia fissa e mobile, chiavette dati, palmari, notebook e netbook) all'interno del Regolamento per l'utilizzo dei servizi informativi e di comunicazione telefonica.

Presenza di procedure all'interno del sistema di gestione della qualità per l'erogazione dei servizi rivolti agli utenti dei CPI e dei CFP.
E' inoltre presente specifico codice di comportamento che regolamenta le condotte da tenere in caso di conflitto d'interessi. Afol pianifica inoltre periodici momenti formativi per sensibilizzare il personale a contatto con l'utenza su come ci si debba comportare per prevenire corruzione e illegalità.

Oltre all'Organismo di Vigilanza che vigila sulla corretta attuazione del modello è stato nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione che vigila sul rispetto di quanto contenuto nel codice di comportamento e nel Piano di prevenzione della corruzione e i referenti per la prevenzione che svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione.

6.2 I reati societari - art. 25 ter D.lgs. 231/01

La seconda categoria di fattispecie di reato che assume rilevanza con riferimento alla tipologia di attività societaria svolta comprende principalmente i reati di: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c); fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); falso in prospetto (art. 173 bis c.c); impedito controllo (art. 2625 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve(art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.); aggiotaggio (art. 2637 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c. comma 3) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 12 della legge 27 maggio 2015].

6.2.1 Attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati societari, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reati per Afol:

- gestione e coordinamento delle attività legate alle informazioni aziendali (situazioni trimestrali, bilancio, nota integrativa, relazione sulla gestione);
- gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli organi dell'azienda e ai rapporti tra gli stessi;
- gestione dei rapporti con clienti o potenziali clienti.

Le funzioni aziendali a rischio di commissione di tale tipologia di reati sono state individuate nell'amministratore unico, nel Direttore generale (DIR) Direttore Amministrativo (DAM) e Servizi Generali risorse umane, gestione finanziaria - acquisti logistica.

6.2.2 Procedure

Oltre al codice di comportamento a cui si devono attenere tutti i dipendenti coinvolti nella formazione del bilancio o di altri documenti similari, il modello prevede procedure specifiche per l'amministrazione e la contabilità.

Nello specifico Afol si è dotata di un regolamento di contabilità in cui sono espresse le modalità per gestire:

- la programmazione e il bilancio di previsione annuale/pluriennale, con possibilità di variazioni del bilancio di previsione;
- il bilancio in termini di previsione dei ricavi per prestazione di servizi e altri proventi – fondi provinciali per compiti delegati e altri contributi; riscossione delle entrate; versamento dei valori;
- gli impegni di spesa e ordinativi a terzi di forniture di beni e prestazione di servizi con dettaglio dei metodi di pagamento delle spese; fondo cassa per minute spese;
- la contabilità analitica con le modalità di svolgimento del controllo di gestione degli investimenti;
- gli acquisti di beni e servizi – patrimonio – logistica dettagliando l'individuazione del servizio e funzioni, delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi con inventari e ammortamenti;
- il servizio di tesoreria o di cassa con affidamento del servizio, oggetto del servizio di tesoreria o di cassa, le operazioni di riscossione, le operazioni di pagamento e di delegazioni di pagamento e la gestione dei titoli e valori.

Sono inoltre definite istruzioni specifiche per la relazione con il revisore unico e l'Organismo di Vigilanza. La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni che sono trasmesse dalla direzione amministrativa.

Per il reato di corruzione tra privati, valgono le stesse indicazioni emesse per eliminare il rischio di incorrere nel reato di corruzione nei confronti della Pubblica amministrazione, richiamate nel paragrafo 7 del presente Modello.

Vale ricordare inoltre che il codice di comportamento adottato da Afol è in linea con i requisiti del Piano triennale anticorruzione proprio della provincia Monza Brianza e con le condotte richieste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

6.3 Gli illeciti amministrativi da reato configurati nell'art. 25 bis D.lgs. 231/01

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.; alterazione di monete - art. 454 c.p.; spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate – art. 455 c.p.; spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p.; falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati – art. 459 c.p.; contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – art. 460 c.p.; fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata – art. 461 c.p.; uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art. 464 c.p.; contraffazione, alterazione o

uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali; art. 465 c.p. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

6.3.1 Attività sensibili

Le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- Gestione di flussi di denaro contante - gestione piccola cassa - regole per accettare ed effettuare pagamenti
- Utilizzo delle marche da bollo

6.3.2 Procedure

Le metodologie di gestione della cassa e di gestione dei pagamenti sono regolamentate all'interno del Regolamento di contabilità.

Per quanto riguarda l'utilizzo di marche da bollo, il valore limitato di quelle utilizzate, fa escludere la possibilità di loro contraffazione.

6.4 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, art. 2, c. 29] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.lgs. 231/01) - Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p. sesto comma, 416 bis e ter); associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

(*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001) [Con l'art. 3, co. 5, lett. a-b), L. 186/2014, sono stati modificati la rubrica e il comma 1 dell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 e così estesa la responsabilità anche per il reato di Autoriciclaggio] [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231**, art. 63, co. 3].** Ricettazione (art. 648 c.p.). Riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10):[1]

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309}); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

6.4.1 Attività sensibili

Le attività in cui si può realizzare uno dei reati sopra menzionati sono:

- assunzione del personale e scelta dei docenti
- rapporti con le Parti terze (es. cooperative)
- gestioni dei Contratti di acquisto e/o di vendita

6.4.2 Procedure

Per salvaguardarsi dall'incorrere in queste tipologie di reato, Afol sottolinea la presenza di contratti sempre a supporto del pagamento delle prestazioni.

Per l'assunzione del personale è inoltre prevista la presenza di bandi di selezione pubblica con ulteriori dettagli sulle metodologie di selezione all'interno di un apposito Regolamento degli accessi in cui si sottolinea il divieto di accesso a chi ha carichi pendenti penali e conflitti di interesse. Inoltre è stato predisposto un Regolamento di organizzazione e un Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia.

1 Reati presupposto disciplinati da leggi speciali non inseriti nel corpus del D.lgs. 231/2001. Si tratta di reati configurabili solo i quanto transnazionali, vale a dire quando gli illeciti siano stati commessi in più di uno Stato, ovvero, se commessi in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione degli stessi sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora, se commessi in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

Afol poi presta particolare attenzione alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali (convenzioni) le cui regole per la selezione sono contenute all'interno di apposita procedura.

All'interno del Regolamento di contabilità si dettaglia inoltre che i pagamenti devono essere effettuati solo quando ci sia piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

.

6.5 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico art. 25 quater D.lgs. 231/01

Il Decreto legislativo 231 del 2001 si limita a richiamare principalmente i reati previsti dal codice penale (art. 270- bis c.p.) e dalle leggi speciali, integrandoli con i possibili delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

6.5.1 Attività sensibili

Ai fini della commissione del reato di creazione di fondi non giustificati per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si individuano come attività a rischio:

- il pagamento di prestazioni effettuate da parti terze
- sponsorizzazioni e donazioni

6.5.2 Procedure

Afol al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotta procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno solo con presenze contrattuali/ordine ed esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo. Tali regole sono inserite all'interno del Regolamento di contabilità.

Inoltre è politica di Afol non effettuare sponsorizzazioni e donazioni se non di limitati importi con chiara identificazione della loro destinazione, anche tale regole è riportata all'interno del Regolamento di contabilità.

Esiste inoltre un regolamento per l'acquisizione di lavori e forniture in economia che dettaglia chiaramente la necessità della presenza di contratti sempre a supporto del pagamento delle prestazioni.

6.6 Reati contro la personalità individuale nell'art. 25 quinquies D.lgs. 231/01 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01) [Articolo

aggiunto dal D.lgs.109/2012, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che ha modificato il Testo Unico Immigrazione – Art. 22, comma 12 del D.lgs. n. 268/1998]

Quest'area di rischio di reato presupposto prevede la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c. p.), la prostituzione minorile (Art. 600-bis c. p.), la pornografia minorile (Art. 600-ter c. p.), la detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater), pornografia virtuale (art. 604 quater. 1) le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c. p.), la tratta di persone (Art. 601 c. p.) e l'acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c. p.), adescamento di minorenni (art.609-undecies) [Con l'art. 3, comma 1, d.lgs. 39/2014, è stato modificato l'art. 25-quinquies, comma 1, lett. c), del D.lgs. 231/2001 la lettera s-bis) e così estesa la responsabilità anche per il reato di adescamento di minorenni]- art. 603 bis concernente il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo introdotto dalla legge 199/2016)

L'Art 25 duodecies specifica che: "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

6.6.1 Attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati in esame con riferimento alla realtà operativa di Afol, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- assunzione e gestione del personale
- gestione di personale straniero che necessita di permesso di soggiorno
- rapporto con i fornitori ed in particolare nel caso in cui il cui personale (lavoratori stranieri) operi all'interno o per conto di Afol
- rapporto fra studenti e insegnanti

6.6.2 Procedure

Afol si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- Rispettare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;
- astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
- prevedere nel Codice di comportamento principi volti a tutelate l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;

- prevedere integrazioni delle condizioni generali dei contratti con i Partner con clausole che impongano agli stessi il rispetto dei diritti della personalità individuale, in particolare in tema di lavoro minorile, di salute, di sicurezza e di rappresentanza sindacale;
- prevedere integrazioni delle condizioni generali dei contratti con fornitori richiedendo di rispettare le disposizioni del Testo unico sull'Immigrazione.
- presenza di un regolamento che disciplina i diritti e i doveri degli studenti.

E' inoltre predisposto un Regolamento per l'acquisizione di lavori e forniture in economia con specifici requisiti che devono essere propri dei fornitori,.

E' in essere anche apposita procedura di sistema Qualità che sottolinea le caratteristiche e i monitoraggi attuati sui fornitori.

Per la selezione dei dipendenti si seguono invece le indicazioni riportate nel Regolamento degli accessi e dalla normativa in vigore.

Sempre in fase di selezione, per le funzioni che svolgono attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, è prevista l'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario.

6.7 I reati relativi alla sicurezza sul lavoro - omicidio e lesioni colposi - art. 25 septies Decreto Legislativo 231 del 2001

Con l'introduzione nel Decreto Legislativo 231 del 2001 dell'art. 25 septies, da ultimo modificato dall'art. 300 Decreto legislativo 81 del 2008 e dal Decreto legislativo 106 del 2009, assumono rilevanza i comportamenti colposi tenuti in violazione delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro che abbiano cagionato lesioni colpose gravi o gravissime ovvero la morte di soggetti che prestano la propria attività in via diretta o anche indiretta (ad esempio nel caso di subappalti) in favore della società.

In tale contesto assume primario rilevo il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ossia il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". (Vedere anche quanto modificato dal D.Lgs. 106 del 2009 con particolare riferimento alla gestione delle deleghe).

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

6.7.1 Attività sensibili

Le attività sensibili per la commissione di questa tipologia di reati sono individuate nelle attività di gestione di:

- servizi generali (inclusa sicurezza)
- acquisti (bandi)
- manutenzione
- formazione svolta nei laboratori
- stage lavorativi degli alunni

6.7.2 Procedure

Oltre al codice di comportamento, il modello prevede procedure specifiche per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che prevedono anche la conformità ai requisiti indicati dalla legislazione vigente in materia o volontariamente sottoscritti dall'azienda.

Tali procedure e istruzioni operative definiscono il corretto utilizzo delle apparecchiature e delle macchine utensili presenti nei laboratori di motoristica, lavorazione meccanica, realizzazione di impianti elettrici, informatica, decorazione, tappezzeria, sartoria, falegnameria e restauro.

I processi sono inoltre monitorati attraverso verifiche interne che possono dare origine a specifiche azioni correttive e preventive. La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni che sono trasmesse dalla direzione.

Visto quando sopra definito dal Decreto legislativo 81 del 2008, sono quindi parte integrante del modello il **Documento valutazione rischi (DVR)**, contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nella quale sono specificati la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione, la descrizione delle attività presenti, l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione, l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, gestionali) di prevenzione e protezione in atto, la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento,

l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori ed il **documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).**

Sono infine definite le deleghe di funzioni a soggetti dotati delle necessarie competenze.

Per meglio diffondere la cultura della sicurezza all'interno di Afol, si è provveduto ad inserire ore specifiche di lezione sui requisiti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro agli alunni dei CFP equiparati ex lege a lavoratori subordinati. Particolare attenzione poi è stata posta a come procedere alla verifica dell'applicazione della normativa in tema di sicurezza nelle società dove gli alunni vengono accolti in stage.

6.8 Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24 bis Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, l'art. 24 *bis* sui delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli 491 bis c.p. "Documenti informatici"; 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"; 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici"; 615 quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"; 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"; 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"; 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"; 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"; 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"; 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"; 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica".

6.8.1 Attività sensibili

Atteso che l'utilizzo dello strumento informatico è da ritenersi imprescindibile nell'ambito di tutti i settori dell'azienda, le attività sensibili di reato sono:

- Gestione del DPS
- Gestione IT (Regole di accesso con id e password e accessi al sistema)

UTILIZZO DELLE FIRME DIGITALI. 6.8.2 Procedure

Oltre al codice di comportamento, il modello prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati (inclusi quelli sensibili). La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni che verranno trasmesse dal Direttore sistemi informativi (DSI).

In particolare è redatto ed è costantemente aggiornato un documento programmatico, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni e procedure inerenti le misure di sicurezza da adottare nell'utilizzo dei sistemi informatici e telematici, a cura del Responsabile per la privacy e del settore ICT. Tali documenti prevedono anche i controlli applicati.

Nel Regolamento sistemi informativi e comunicazione telefonica, si specificano le regole per l'accesso di ogni singolo utente all'interno del sistema, le regole di gestione delle schede per la firma digitale, e si chiariscono le modalità per la presa in carico e la gestione della posta elettronica certificata. E' in vigore inoltre un Regolamento per la gestione delle aule informatiche.

6.9 Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01 - [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

I principali reati presupposto sono relativi alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 p.c.) e relativi all'introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 p.c.). Sono inoltre considerati i reati di cui all'513 c.p. (turbata libertà dell'industria o del commercio), art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), art. 517 ter C.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), art. 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), art. 513 bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza) e art. 514 (frodi contro le industrie nazionali).

6.9.1 Attività sensibili

Data la natura delle attività di Afol, i processi sensibili sono quelli relativi alla presentazione dell'attività formativa di orientamento e di lavoro nonché la produzione di prodotti per uso didattico.

Le attività sensibili per la commissione di questa tipologia di reati sono individuate nelle attività svolte dal: Direttore Formazione,-- , Direttore servizi area lavoro, Responsabile CFP, Responsabile e Referente centri per l'impiego.

6.9.2 Procedure

L'organizzazione è dotata di procedure specifiche per l'erogazione dei servizi. La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni che verranno trasmesse dall'ufficio Qualità o presenti nelle procedure ISO. Tali documenti prevedono anche i controlli applicati, i processi sono inoltre monitorati attraverso audit interni e specifiche azioni correttive e preventive. Particolare attenzione è posta inoltre a alla gestione degli omaggi con particolare attenzione ai prodotti realizzati dagli allievi nei laboratori scolastici.

E' inoltre presente una Carta dei Servizi erogati dall'organizzazione.

6.10 Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore art. 25-novies, D.lgs. 231/01 [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

I principali reati presupposto rientranti nell'area in materia di violazione del diritto di autore inseriti dal legislatore sono: art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione; art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

6.10.1 Attività sensibili

Data la natura delle attività di Afol, le attività sensibili sono quelle relative alla gestione e rispetto del Copyright per documenti utilizzati durante le lezioni e loro riproduzione.

6.10.2 Procedure

Per salvaguardarsi dall'incorrere in queste tipologie di reato, Afol ha in essere specifiche regole che normano l'attività di fotocopiatura per salvaguardare i diritti di autore, riportati in specifiche circolari diffuse all'interno dell'ente.

6.11 Delitti in materia ambientale

I principali reati presupposto rientranti nell'area tutela ambientale riguardano l'applicazione delle Direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente. Il provvedimento entra in vigore il 16 agosto 2011 introducendo l'art. 25-undicies del Decreto legislativo 231 del 2001.

In particolare sono citati i seguenti reati:

- **452 BIS- QUATER- QUINQUIES -SEXIES DEL CODICE PENALE.**
- **727-BIS E 733-BIS DEL CODICE PENALE.**
- **DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152**
  - **ARTICOLO 29-QUATTUORDECIES**
  - **ARTICOLO 137**
  - **ARTICOLO 256**
  - **ARTICOLO 257**
  - **DELL'ARTICOLO 258**
  - **ARTICOLO 259**
  - **ARTICOLO 260, E 260-BIS**
  - **ARTICOLO 279**
- **LEGGE 7 FEBBRAIO 1992**
  - **ARTICOLO 1 COMA 1 , 2 COMMA 1 E 2, 6, COMMA 4, 3 BIS:**
- **LEGGE 28 N. 549 DICEMBRE 1993**
  - **ARTICOLO 3**
- **DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202**
  - **ARTICOLO 8 E 9**

NOTE

ART. 452 BIS - INQUINAMENTO AMBIENTALE
ART. 452 QUATER – DISASTRO AMBIENTALE
ART. 452 QUINQUIES – DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE
ART. 452 SEXIES- TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITA'

ART. 727-BIS C.P. - UCCISIONE, DISTRUZIONE, PRELIEVO O POSSESSO DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE
ART. 733-BIS C.P. - DANNEGGIAMENTO O DETERIORAMENTO DI HABITAT
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 727-BIS DEL CODICE PENALE PER SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE SI INTENDONO QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO IV DELLA DIRETTIVA 92/43/CE E NELL'ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE.
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 733-BIS DEL CODICE PENALE, PER 'HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO SI INTENDE QUALSIASI HABITAT DI SPECIE PER LE QUALI UNA ZONA SIA CLASSIFICATA COME ZONA A TUTELA SPECIALE A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 O 2, DELLA DIRETTIVA 79/409/CE, O QUALSIASI HABITAT NATURALE O UN HABITAT DI SPECIE PER CUI UN SITO SIA DESIGNATO COME ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA 92/43/CE.

LEGGE 150 DEL 7 FEBBRAIO 1992 MODIFICATA CON LEGGE 59 DEL 13 FEBBRAIO 1993 - DISCIPLINA DEI REATI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

LEGGE ORDINARIA DEL PARLAMENTO N° 549 DEL 28/12/1993 - MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE.

DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI

LEGGE 22 MAGGIO 2015 N.68 (IN GAZZ. UFF., 28 MAGGIO 2015, N. 122). - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE.

6.11.1 Attività sensibili

Con riferimento alle attività di AFOL MB ed ai reati presupposto sopra definiti, i processi maggiormente interessati e a rischio sono quelli relativi al trattamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti dei laboratori come i residui di lavorazione meccanica, falegnameria e motorista (oli e vernici). Tra le altre attività non si può poi non ricordare la gestione dello smaltimento di rifiuti elettrici ed elettronici e la gestione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento.

6.11.2 Procedure

Oltre che in un apposito paragrafo del codice di comportamento, Afol MB pone particolare attenzione alla gestione dei propri rifiuti, stipulando chiari contratti con apposite società per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, verificando sempre la presenza delle necessarie autorizzazioni. A supporto di ciò, all'interno di AFOL MB è presente un Piano di stoccaggio e smaltimento per ogni tipologia di rifiuto in cui si dettaglia come relazionarsi con i fornitori e quali siano le autorizzazioni necessarie per ognuno. E' stata inoltre predisposta una tabella riportante un elenco dei rifiuti abitualmente prodotti nelle diverse unità operative di Afol con l'Identificazione dei codici CER delle sostanze considerate pericolose.

Sono inoltre state predisposte schede identificative di ogni prodotto pericoloso (POS) presente nei laboratori con specifici dettagli per il trattamento degli stessi, periodicamente aggiornate.
Sono state redatte specifiche procedure per la gestione dello smaltimento dei toner, delle sostanze chimiche e dei trucioli di lavorazione.

Afol MB è iscritta al Sistri, è in regola con il pagamento del relativo tributo e presenta con la frequenza richiesta il MUD.

L'ente sviluppa una corretta gestione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento con la manutenzione richiesta a norma di legge.

6.12 Altri reati presupposto

Pur essendo stati considerati nell'analisi del rischio reato, non è stato considerato applicabile:

- il reato configurato nell'art. 25 quater. 1 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: mutilazione genitale femminile – art. 583 bis c.p.
- reato configurati nell'art. 25 sexies D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: abuso di informazioni privilegiate – art. 184

D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F. manipolazione del mercato – art. 185 D. lgs 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F.

Il primo, dato il settore di attività dell'ente in cui tale tipo di reato è di impossibile applicazione, e il secondo poiché Afol non è quotata.

7. Il codice di comportamento

Il codice di comportamento di Afol costituisce parte essenziale della gestione della compliance al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il codice è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che l'azienda riconosce, accetta e condivide, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione di successo per la società.

Le regole di condotta rappresentano i principi comportamentali di carattere generale cui debbono attenersi tutti i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti, i partner ed i collaboratori di Afol.

Il suddetto codice è stato integrato con i principi contenuti nel "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62)"

In particolare il codice disciplina i seguenti aspetti comportamentali (elenco sintetico e non esaustivo - per dettagli vedere il codice di comportamento nella versione applicabile):

- relazioni commerciali, con il mercato e la pubblica amministrazione
- sponsorizzazioni
- regali
- utilizzo dei beni personali
- comunicazione esterna
- riservatezza
- fornitori
- sicurezza e salute
- ambiente e rifiuti
- fondi pubblici
- aspetti commerciali e copyright

Il codice è basato su principi generali di legalità. Tutti i dipendenti e collaboratori di Afol devono impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non devono porre in essere comportamenti che possono portare alle fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, né porre in essere comportamenti che possano potenzialmente diventarlo. Tali impegni devono essere assunti anche dai consulenti, dai collaboratori, dai fornitori, dai clienti e da chiunque abbia rapporti con Afol.

Nei rapporti con la Pubblica amministrazione è proibita qualsiasi forma di pratica collusiva ed illegale, ogni pagamento illecito o tentativo di corruzione, ogni sollecitazione diretta ad ottenere vantaggi personali per sé o per gli altri. Ai dipendenti, consulenti e collaboratori è proibito fare elargizioni in denaro o in natura a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica amministrazione.

Tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori di Afol devono attenersi a quanto stabilito dalla società in merito all'entità di omaggi o delle sponsorizzazioni.

È vietato presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti ed è vietato destinare le somme ricevute a titolo di erogazione o finanziamento pubblico a scopi diversi da quelli a cui erano destinati.

Le dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione trasmesse attraverso supporti informatici devono essere tutte munite di identificazione legale (per esempio firma digitale).

Nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio ed alla diffusione al pubblico di dati e notizie inerenti la situazione patrimoniale e finanziaria devono essere adottati comportamenti improntati ai principi di correttezza, trasparenza e veridicità, nel rispetto delle norme di legge e dei principi contabili.

Tutti i lavoratori sono formati sui principi e dei criteri fondamentali sui quali si basano le decisioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la diffusione di un documento formale. Il Codice prevede una guida per una applicazione puntuale.

8. Deleghe e procure

L'assegnazione di responsabilità ed incarichi è uno degli aspetti più critici nella prevenzione dei rischi reato, di qui la necessità che l'organizzazione abbia una particolare cura per il sistema delle deleghe. Questo rappresenta anche un importante aspetto nell'apparato dei controlli definito dal modello per attuare il principio della doppia responsabilità di attuazione delle decisioni.

L'attività delegata è sottoposta sempre al controllo diretto e discrezionale del delegante affinché il delegato non possa agire in assoluta ed incontrollata autonomia.

Il direttore generale con apposita determina ha affidato ai direttori d'area delega di firma per il compimento degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Nel medesimo atto è stata conferita ai responsabili dei centri per l'impiego e dei CFP delega di firma per l'adozione degli atti di competenza delle proprie strutture.

9. L'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza il legislatore ha assegnato l'importante e fondamentale compito di promuovere l'attuazione del modello, attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali, l'acquisizione di informazioni sulle attività e sui connessi rischi rilevanti ai fini del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Tale organo ha inoltre la responsabilità di sensibilizzare e diffondere i principi contenuti nel Codice di comportamento e la verifica in concreto del funzionamento del modello.

Il corretto ed efficace svolgimento dei complessi compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere costituisce il presupposto imprescindibile per l'esonero dalla responsabilità amministrativa dell'azienda. È per questo che l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

La direzione generale provvede a nominare l'Organismo di vigilanza secondo quanto definito dal regolamento: tale documento è anch'esso approvato dall'amministratore unico e sottoposto a gradimento dell'Organismo di vigilanza e, se necessario, modificato secondo le esigenze.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo assegnate, all'Organismo di Vigilanza è attribuita annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni in piena autonomia economica e gestionale.

L'Organismo di Vigilanza annota in specifici verbali l'attività eseguita ed è prevista apposita procedura di attivazione da parte di qualunque parte interessata. Al fine di salvaguardare la continuità di azione dell'Organismo stesso sono previste non meno di quattro riunioni l'anno. L'ODV redige inoltre una pianificazione di attività ad inizio anno e una relazione finale annuale. Le attività di auditing condotte nel corso dell'anno sono registrate su appositi report di audit e preceduti da specifico piano di audit.

Le segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza sono inserite all'interno del documento Analisi del rischio in modo da tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle attività identificate per risolvere le criticità evidenziate. Questo processo è supportato dal referente compliance 231.

La documentazione redatta dall'OdV è inserita in apposita piattaforma 231 così come richiesto dalla Regione Lombardia per gli enti accreditati.

10. I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i destinatari delle prescrizioni previste dal presente documento (modello) sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste dall'OdV secondo modalità e periodicità di volta in volta definiti dallo stesso.

I destinatari devono trasmettere all'OdV tutte le informazioni riguardanti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie di illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

I suddetti soggetti qualora vengano a conoscenza di fatti che integrino la commissione di illeciti ovvero al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di competenza dell'OdV, devono informarlo prontamente. L'OdV deve valutare le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti ed iniziative, motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne. Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'OdV viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l'integrità e la riservatezza.

Per effettuare segnalazioni, nonché per finalità informative, l'OdV dispone di un indirizzo specifico di posta elettronica odv@afolmonzabrianza.it pubblicato all'interno della sezione "*D.Lgs. 231/2001*" della intranet aziendale.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'OdV può determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Maggiori dettagli relativi ai flussi informativi vs l'ODV sono contenuti nel Regolamento dell'OdV e in uno specifico documento "Flussi informativi all'ODV" in cui si specificano anche i tempi richiesti per l'invio dei differenti documenti e le funzioni coinvolte.

11. Formazione, informazione e selezione delle risorse umane

Afol, al fine di dare concreta ed efficace attuazione ai principi ed ai contenuti del Codice di comportamento e delle procedure, assicura una corretta divulgazione degli stessi ai propri dipendenti (di ogni livello) ed ai soggetti che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti contrattuali con l'azienda.

Tale attività di divulgazione, seppur diversamente caratterizzata a seconda dei diversi destinatari cui si rivolge, è regolata dai principi di completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità e gestita attraverso **una procedura documentata**. La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni che verranno trasmesse dall'area Qualità.

Con riferimento alla generalità dei dipendenti, al momento dell'assunzione sono consegnati e presentati a ciascun dipendente i manuali e le procedure necessarie - tale attività è registrata.

Al momento dell'assunzione viene, altresì, richiesto a ciascun dipendente di sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza, adesione e impegno all'osservanza dei principi del Codice di comportamento e del Codice sanzionatorio.

È dedicato inoltre un apposito spazio nella rete aziendale alla diffusione e conoscenza del Codice e delle procedure collegate.

La partecipazione alle attività di formazione ed aggiornamento è obbligatoria per tutti i dipendenti dell'azienda.

La formazione periodica deve essere almeno annuale per assicurare l'aggiornamento necessario.

Al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione del modello anche da parte dei soggetti che interagiscono a vario titolo con Afol (per esempio collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, partner), questa provvede ad inserire nei contratti clausole legali che impegnano gli stessi alla conoscenza ed osservanza delle prescrizioni previste dal codice di comportamento. In caso di violazione degli obblighi è prevista la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del danno.

12. Il sistema sanzionatorio

Un aspetto essenziale per garantire l'efficacia del modello di compliance è sicuramente costituito dalla definizione di un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare la violazione delle regole di comportamento ovvero procedure

aziendali ad esso riferibili, sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti all'altrui direzione di vigilanza.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le norme comportamentali imposte dal Codice di comportamento sono assunte dall'azienda in piena autonomia, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta tenuta.

I destinatari del sistema disciplinare, che coincidono con i destinatari del Codice e delle procedure, hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta alle regole suddette.

Per stabilire in concreto la sanzione da irrogare, il vertice aziendale deve valutare i diversi aspetti della violazione contestata ed in particolare:

- l'intenzionalità della condotta;
- la negligenza, imprudenza ed imperizia evidenziate dall'autore nella commissione della violazione, specie se l'evento era effettivamente prevedibile ed evitabile;
- le conseguenze della violazione e la gravità delle stesse, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/01, a seguito della condotta censurata;
- il ruolo ricoperto dall'autore della violazione all'interno della società, avendo particolare riguardo al livello di responsabilità e di autonomia connesso alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti o attenuanti che possono rilevare in relazione alla condotta tenuta dall'autore dell'illecito;
- il concorso di più soggetti destinatari del modello nella commissione della violazione;
- l'esistenza di eventuali precedenti disciplinari a carico del soggetto.

Per quanto attiene i lavoratori subordinati, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili, i provvedimenti disciplinari vengono irrogati tenendo conto dell'apparato sanzionatorio del CCNL di categoria applicabile e del codice sanzionatorio.

Per i soggetti legati alla società da contratti di natura differente dal rapporto di lavoro subordinato, le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono rispettare le norme di legge vigenti e le condizioni contrattuali. I dettagli sono riportati nel Codice sanzionatorio approvato dall'amministratore unico.

13. Procedure e circolari aziendali

Costituiscono parte integrante dell'attività di Afol di prevenzione di comportamenti illeciti, inoltre, i il codice di comportamento, il Codice sanzionatorio il regolamento dell'Organismo di vigilanza, le procedure ed istruzioni aziendali, le circolari.

Tali documenti sono gestiti in forma di documenti controllati secondo quanto previsto da apposita procedura interna, conforme alle regole sui sistemi di gestione internazionali (standard ISO).

In via esemplificativa, si evidenzia la seguente documentazione:

- report Organismo di vigilanza;
- determinazioni;
- determine di delega;
- Manuale (ISO 9001);
- DVR e DUVRI;
- DPS;
- procedura formazione;
- procedura di gestione della documentazione;
- procedura di conduzione di audit;
- Piano programma annuale;
- procedure operative.

CONSIDERAZIONI FINALI

- RIMETTERE A POSTO L'INDICE
- Il collegamento Iso 9001 è ancora attuale?
- L'elenco a pagina 17 (5.2.1) è completo?
- Rivedere i regolamenti a pagina 21
- Rimane da capire se la figura di Direttore Amministrativo è ancora istituita
- A pag. 37 capitolo deleghe e procure, rivedere il concetto di procura poiché non mi risulta che Afol ne faccia uso